



**REGIONE MOLISE**  
**DIREZIONE GENERALE V**  
**DELLE POLITICHE PER LA SALUTE E ASSISTENZA SOCIO - SANITARIA**  
**SERVIZIO DI MEDICINA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE**  
**UFFICIO SICUREZZA ALIMENTARE**

Via Toscana 9, 86100 Campobasso  
Tel. 0874429562 / Fax 0874424511  
E\_mail: [rossi.francescosaverio@mail.regione.molise.it](mailto:rossi.francescosaverio@mail.regione.molise.it)

Raccomandata A.R.

**Regione Molise**  
Assessorato Politiche Salute  
Prot. 0017643/09 Del 21/12/2009  
Partenza



Direttore Generale  
A.S.Re.M.

Direttori Dipartimenti di Prevenzione  
Ex A.S.L.

Responsabili Servizi Veterinari Ex A.S.L.

e, p.c. Titolari Stabilimenti di Macellazione di  
Ungulati domestici

Laboratorio Bio-Alimenta  
Laboratorio Pasteur  
I.Z.S.A.M. "G. Caporale"

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 05/09

**OGGETTO: REGOLAMENTO CE N. 2075/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHEE  
ED INTEGRAZIONI – DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.  
56/2008. NOTA N. 15306 DEL 05/11/2009  
(MACELLAZIONI AD USO PRIVATO DI SUINI). PROCEDURE  
OPERATIVE PER LA RICERCA DELLA TRICHINA NELLE CARNI.**

La Delibera di Giunta Regionale in oggetto, con la quale è stata recepita l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernenti linee guida per la corretta applicazione del Regolamento CE n. 2075/2005 per i controlli della trichinella nelle carni, prevede, dall'inizio dell'anno 2010, una serie di innovazioni in materia di controlli ufficiali, relativi alla presenza di trichina nelle carni, che, in sintesi, si riportano di seguito:

1. Dal 1° gennaio 2010 dovrà essere utilizzata, per la ricerca della trichinella nelle carni, la metodica della digestione enzimatica eseguita da laboratori

- accreditati (annessi al macello, dall'I.Z.S. o altri laboratori addetti al controllo ufficiale);
2. In sede di esame post-mortem, al macello, sotto la responsabilità del Veterinario ufficiale, dovrà essere prelevato un campione per la ricerca della *Trichinella* spp. (per gli animali provenienti da allevamenti non accreditati per trichinella pari al 100% dei capi macellati, per gli allevamenti accreditati solo le scrofe ed i verri);
  3. il legale rappresentante del macello dovrà prevedere, all'interno del proprio piano di autocontrollo, una procedura che assicuri l'identificazione delle carcasse lungo la catena di macellazione e la loro rintracciabilità, garantendo al Veterinario ufficiale una procedura documentata ai fini dell'identificazione, manipolazione ed invio dei campioni al laboratorio designato nonché la rintracciabilità dei singoli campioni prelevati e la loro correlazione con la carcassa o sue parti;
  4. le carcasse degli animali e le loro parti, ivi compresi i sottoprodotti, non possono lasciare i locali di macellazione e non possono essere bollate fintanto che non venga ufficialmente comunicato l'esito negativo dell'esame per la ricerca della trichina.

Alla luce di quanto emerso nel corso della riunione svoltasi in data 09/12/2009 presso questa Direzione Generale, con i competenti Servizi territoriali dell'ASREM, si è con cordato di adottare le seguenti procedure operative:

- a. i legali rappresentanti dei mattatoi regionali di ungulati domestici, oltre a mettere in atto quanto prima quanto specificato al sopra citato punto 3, possono, ai fini dello svolgimento dell'esame trichinoscopico, contattare i laboratori ufficiali di cui all'ALLEGATO 1 alla presente Circolare, oppure rivolgersi ad altri laboratori fuori Regione ufficialmente designati dalle Regioni stesse ai sensi dell'Intesa recepita con la D.G.R. n. 56 del 28 Gennaio 2008 e dell'articolo 6 del Regolamento CE n. 1162/2009 della Commissione del 30 Novembre 2009;
- b. per quanto attiene la campagna di macellazione dei suini ad uso domestico in corso, di cui alla nota in oggetto, l'ASREM individuerà il laboratorio ufficiale e i veterinari ufficiali provvederanno al prelievo del campione ed all'invio dello stesso al laboratorio individuato, fatto salvo che, analogamente al sopra citato punto a. il proprietario non decida di inviare il campione ad altro laboratorio ufficialmente designato.
- c. Qualora il proprietario deleghi il veterinario ispettore all'invio del campione al laboratorio ufficialmente designato, lo stesso, oltre alla tariffa dovuta per la visita sanitaria ante e post - mortem di cui alla D.G.R. n. 1329/2008 versata, alla ASREM territoriale competente, tramite bollettino di conto corrente postale, la somma richiesta dal laboratorio prescelto per l'effettuazione dell'esame trichinoscopico.
- d. I laboratori ufficialmente designati che effettuano l'analisi per la ricerca della trichina dovranno impegnarsi a fornire l'esito dell'esame al massimo entro 24 ore dal momento del ricevimento del campione, ai fini delle successive incombenze da parte del Veterinario ispettore.

Si precisa che, qualora il mattatoio adotti una procedura per garantire che nessuna parte delle carcasse esaminate lasci i locali prima che siano disponibili i risultati negativi degli esami per l'individuazione delle Trichine, e tale procedura

